

(N. 1329-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LUISETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 1951

Ricostituzione del comune di Flecchia, in provincia di Vercelli.

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Flecchia, venne soppresso ed incorporato con quello limitrofo di Pray per il regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 220. Le rispettive zone territoriali rappresentavano, come rappresentano, il pendio degli opposti fianchi della valle del torrente Sessera, ricca, come altre del Biellese, di importanti opifici tessili. La superficie delle due zone è quasi uguale: fra i 900 ed i 1.000 ettari caduna.

La popolazione, sparsa in molteplici borgatelle, è maggiore a Pray, con 2.829 abitanti, per il contributo della borgata Piarceri, la più lontana dal fondo valle, con 1.409 abitanti da sola. Quella di Flecchia oscilla fra i 1.150 ed i 1.400, a seconda dei dati della Prefettura o dei richiedenti. Ai piedi delle due zone fioriscono cinque stabilimenti industriali,

di cui due sul territorio di Pray con 1650 operai, e tre su quello di Flecchia con 970 operai assunti in grandissima parte sul luogo. Unico allacciamento fra i due conglomerati un ponte di proprietà di uno degli stabilimenti industriali.

In queste condizioni i due comuni avevano continuato ininterrottamente e per secoli, la loro vita autonoma, con bilanci floridi, con tutti i necessari servizi, e con una discreta rete stradale per l'allacciamento dei numerosi aggruppamenti separati. Sette quelli di Flecchia.

Dopo la formazione del Comune unico, e più precisamente dopo la liberazione, si è spiegato tutto il malcontento di Flecchia privata della sua autonomia, recentemente reso più vivo dal mosso appunto di erogazione di un contri-

buto governativo di 40 milioni tutto a favore dell'acquedotto del centro (Pray), laddove a Flecchia, tanto per l'acquedotto come per il pubblico lavatoio, dovette provvedere la popolazione interessata.

Ne venne, di conseguenza, la domanda di ricostituzione con 536 firme autenticate, pari al 56,50 per cento degli abitanti e con quella di 439 contribuenti pari al 78,60 per cento sul totale. La minor percentuale degli abitanti richiedenti, in confronto dei contribuenti, è dovuta verisimilmente, quanto meno in parte, al dichiarato interesse di tre delle sovraccennate borgatelle, Molino, Salerio, Macengo con 340 abitanti complessivi, più lontane dal centro di Flecchia e di maggiori rapporti con quello di Pray, per quanto sempre separate dal corso del torrente.

Non solamente questi abitanti rifiutarono l'adesione alla ricostituzione del soppresso Comune, ma inoltrarono particolare istanza di essere eventualmente mantenuti per loro conto nell'aggregato di Pray.

La Deputazione provinciale di Vercelli si dichiarò favorevole alla domanda di ricostitu-

zione pura e semplice come proposta; così pure la stessa Amministrazione di Pray, pur sottolineando la necessità di una maggior pressione tributaria sul ricostituendo comune. La quale necessità fu naturalmente confermata dalla Prefettura, senza attribuzione tuttavia di particolare importanza, date le buone condizioni economiche della popolazione, ed all'appoggio di un soddisfacente bilancio preventivo ammontante a 4 milioni di lire. È preveduto come ovvio e senza inconvenienti il consorzio per il servizio sanitario, mentre gli altri servizi pubblici sono già in locale e regolare funzionamento.

Su queste risultanze documentate e non contestate, il relatore propone l'accoglimento del ricorso; anche nei rapporti delle tre piccole borate di Molino, Salerio e Macengo, in considerazione della più omogenea e logica separazione del territorio secondo la linea storica e permanente dal corso d'acqua che vi sta nel mezzo.

FAZIO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il comune di Flecchia, aggregato al comune di Pray con regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 220, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

## Art. 2.

Il Prefetto di Vercelli, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

## Art. 3.

Gli organici del comune di Pray e del ricostituito comune di Flecchia saranno stabiliti dal Prefetto, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pray, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.